

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3352**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BOREA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2005**

—————

**Modalità condizionate di richiesta dei riti alternativi**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La possibilità di attingere ai riti alternativi rappresenta una notevole potenzialità del codice di procedura penale del 1988, ma nel contempo può costituire un rischio. Recenti episodi di cronaca giudiziaria dimostrano che sconti di pena assai cospicui sono stati conseguiti in virtù della richiesta di giudizio abbreviato, che qui si propone di regolamentare in modo da prevenire ulteriori conseguenze nefaste.

In particolare, per i reati più gravi la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 prevede che il dissenso motivato del pubblico ministero inibisca l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato: il riguardo dovuto alla sentenza n. 81 del 28 gennaio-15 febbraio 1991 della Corte costituzionale, comunque, ha consigliato di introdurre una deroga a tale principio: il giudice può disattendere l'opposizione del pubblico ministero, ma solo a condizione di enunciare specificamente le ragioni per le quali il dissenso si ritiene ingiustificato; tale decisione del giudice è appellabile unitamente alla sentenza adottata nel giudizio abbreviato.

Il disegno di legge, poi, intende consentire la richiesta condizionata dei due principali riti alternativi ad istanza dell'imputato. In particolare, per i reati puniti con pena detentiva massima non superiore a dieci anni, l'imputato può subordinare l'efficacia della richiesta di giudizio abbreviato alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordina-

mento penitenziario e dal testo unico sulle tossicodipendenze; il dissenso del pubblico ministero comporta regresso al rito ordinario. In caso di sentenza che non accoglie la richiesta di misura alternativa, è ugualmente previsto il regresso al rito ordinario, nel quale può comunque essere riproposta l'istanza in questione anche in sede di esecuzione della pena.

Analoga procedura è contemplata per il cosiddetto patteggiamento, secondo uno schema che consente di giovare della misura alternativa alla detenzione anche in pendenza di impugnazione della decisione di primo grado. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, sarà il magistrato di sorveglianza a curare l'esecuzione della pena, ferma restando la competenza del tribunale di sorveglianza in caso di revoca dei benefici di legge.

Tali previsioni, laddove accolte, contribuirebbero all'umanizzazione della pena nella fase in cui essa colpisce con maggiore incisività: il vantaggio rappresentato dal rito alternativo si cumulerebbe con quello costituito dalla possibilità di attingere alle misure alternative, cosa che incentiverebbe non soltanto la deflazione processuale ma anche un'accorta e prudente gestione da parte dei pubblici ministeri e sotto il controllo dell'organo giudicante - delle singole situazioni processuali, allo scopo di ridurre l'afflittività della misura detentiva nei casi meno gravi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. Per i reati di cui all'articolo 5 occorre che la richiesta ottenga il consenso del pubblico ministero.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Per i reati di cui all'articolo 5, il dissenso motivato del pubblico ministero inibisce l'accoglimento della richiesta avanzata dall'imputato ai sensi del comma 1, a meno che l'ordinanza di cui al primo periodo non enunci le ragioni per le quali il giudice ritiene ingiustificato il dissenso. Il pubblico ministero può proporre appello contro la sentenza adottata nel giudizio abbreviato anche per vizi di motivazione dell'ordinanza di cui al secondo periodo laddove abbia ritenuto ingiustificato il suo dissenso».

2. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 438-bis. - (*Richiesta condizionata di giudizio abbreviato*). - 1. Per i reati puniti con la pena detentiva massima non superiore a dieci anni, l'imputato, nel formulare la richiesta di cui all'articolo 438, può subordinarne l'efficacia alla concessione di una

delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47<sup>ter</sup> e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

2. L'ordinanza di cui al comma 4 dell'articolo 438 non può essere emessa in presenza del dissenso del pubblico ministero, laddove faccia seguito alla richiesta avanzata dall'imputato ai sensi del comma 1.

3. L'ordinanza di cui al comma 4 dell'articolo 438 è revocata nel caso in cui il pubblico ministero esprima dissenso alla prosecuzione del giudizio abbreviato instaurato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Alla prosecuzione del giudizio si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 441-*bis*.

4. In caso di condanna ai sensi dell'articolo 442, comma 2, il giudice dispone con separata ordinanza una delle misure di cui al comma 1 e, qualora disponga la misura dell'affidamento in prova, l'ordinanza contiene le prescrizioni e le forme di controllo previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge n. 354 del 1975 e l'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente articolo.

5. Se il giudice ritiene che la misura di cui al comma 1 non possa essere concessa, revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato a richiesta e rimette il giudizio ad uno dei riti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 441-*bis*, con le modalità ivi previste. La decisione di rigetto di cui al precedente periodo non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».

3. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone con separata ordinanza una delle misure di cui al periodo precedente e, qualora disponga la misura dell'affidamento in prova, l'ordinanza contiene le prescrizioni e le forme di controllo previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge n. 354 del 1975 e l'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

*3-ter.* La decisione di rigetto di cui al comma *3-bis*, non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».



